



CAMERA DI COMMERCIO  
REGGIO CALABRIA

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** Accoglimento domanda depositata il 29/04/2024 per cancellazione protesti riabilitati dal Tribunale.

Istanza depositata - numero protocollo RIP: RC/2024/RP/IST/44.

Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

- il 29/04/2024, è pervenuta la domanda per la cancellazione dei protesti levati in provincia di Reggio Calabria, dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge 7 marzo 1996 n. 108 e ss. ii. mm., indicate nell'allegato elenco (**Allegato 1**);

- dalla documentazione prodotta per i protesti oggetto della domanda dell'allegato elenco risulta che è stata adempiuta la pubblicazione, del Decreto di Riabilitazione, nel Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 e 6 bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii. "il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto - legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480";

Considerato altresì che risulta, pertanto, verificato il regolare adempimento delle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata;

Tutto ciò premesso, PROPONE: - di accogliere la cancellazione dei protesti contenuti nella domanda indicata nell'elenco (**Allegato 1**) del quale si propone l'omissione della pubblicazione ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali GDPR n. 679/2016 e dell'art. 4 comma 3 della legge 12/02/1955 n. 77 modificata che recita testualmente "*....il responsabile dirigente dell'ufficio protesti .... accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto....*";

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii. "il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto - legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".

- conseguentemente, di disporre la cancellazione richiesta, per intervenuta riabilitazione, relativamente ai titoli protestati indicati nella domanda dal Registro Informatico dei Protesti, da effettuarsi entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento.

A conclusione dell'esame della proposta formulata dal Responsabile del Procedimento in data 02/05/2024 ed agli atti d'ufficio.

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 17, comma 6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii., che attribuisce al Responsabile Dirigente dell'Ufficio Protesti la competenza in materia di cancellazione dal Registro Informatico per intervenuta riabilitazione;

VALUTATI i principi di necessità e proporzionalità sanciti dal GDPR 679/2016 e condivisa la proposta



del Responsabile del Procedimento di omettere la pubblicazione dell'elenco (Allegato 1);

PRESO ATTO della risultante istruttoria e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

RITENUTO che ricorrano le condizioni richieste;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n° 219, sul riordinamento delle Camere di Commercio.

## D E T E R M I N A

a) di accogliere l'istanza di cui al numero protocollo RIP: RC/2024/RP/IST/44 - indicata nell'allegato elenco (**Allegato 1**) e conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, per intervenuta riabilitazione, relativamente al nominativo indicato nella domanda dal Registro Informatico dei Protesti, da effettuarsi entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento;

b) di omettere la pubblicazione all'albo camerale on line dell'Allegato 1 al presente atto per le motivazioni richiamate in premessa.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura Cortese

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e ss.mm.ii.